

SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo. 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

AVVERTENZE Pag. 4

PARTE I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di permesso di ricerca «CASE SPARSE» (Novara, Pavia) presentata dalla Società British Gas International BV Filiale Italiana.

ISTANZE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ DI DOMANDE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di estensione, alla Società Energia della Concordia, della titolarità della domanda di permesso di ricerca «COLFELICE» (Frosinone) presentata dalla Società Vittorito Petroleum.

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AD ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «VILLANOVA BIELLESE» (Biella, Novara, Vercelli) presentata dalla Società Costruzioni Condotte.

ISTANZE RELATIVE ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «BOLOGNA» (Bologna, Modena) presentata dalla Società ENI (r.u.).

DECRETI DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 31 marzo 2004 di proroga del permesso di ricerca «PONZANO DI FERMO» della Società ENI.

DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 19 marzo 2004 di riduzione dell'area del permesso di ricerca «FIUME TREBBIA» della Società ENI (r.u.).

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 31 marzo 2004 di determinazione della scadenza della vigenza del permesso di ricerca «ZURLENGO» (Bergamo, Brescia, Cremona) della Società ENI (r.u.).

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «MASSERIA ACQUASALSA» (Foggia) presentata dalla Società Stargas Italia (r.u.).

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «CUGNO LE MACINE» (Matera) presentata dalla Società ENI.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 12 febbraio 2004 di intestazione, alla Società Edison, della quota di titolarità della Società Edison Gas relativa alla concessione di coltivazione «S. MARCO DEI CAVOTI».

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 10 marzo 2004 di proroga della concessione di coltivazione «SAN POTITO» della Società ENI.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 29 marzo 2004 di accettazione della rinuncia delle Società Gas della Concordia e Società Petrolifera Italiana-SPI alla concessione di coltivazione «VILLA TORRE».

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

*PERMESSI DI RICERCA***DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 4 marzo 2004 di accettazione della rinuncia delle Società ENI e Gas della Concordia al permesso di ricerca «C.R143.FR» (Mare Jonio, Zona C).

TAVOLE FUORI TESTO

Riproduzione dei piani allegati alle istanze ed ai decreti pubblicati nel presente numero del *B.U.I.G.*

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*
Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore*
Ombretta COPPI - *Cartografia*

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	7	31 luglio 2001	-	-
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	8	31 agosto 2001	-	-
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	9	-	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	10	31 ottobre 2001	-	-
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	11	30 novembre 2001	-	-
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	12	31 dicembre 2001	-	-
XLII	7	31 luglio 1998	123	131					
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre 1998	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre 1998	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre 1998	178	200	XLVI	5	31 maggio 2002	73	95
					XLVI	6	30 giugno 2002	96	109
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre 1999	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre 1999	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
					XLVII	6	30 giugno 2003	82	88
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20	XLVII	7	31 luglio 2003	89	100
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33	XLVII	8	31 agosto 2003	101	118
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44	XLVII	9	30 settembre 2003	119	124
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72	XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77	XLVII	11	30 novembre 2003	136	144
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98	XLVII	12	31 dicembre 2003	145	167
XLIV	7	31 luglio 2000	99	115					
XLIV	8	31 agosto 2000	-	-	XLVIII	1	31 gennaio 2004	1	10
XLIV	9	30 settembre 2000	-	-	XLVIII	2	29 febbraio 2004	11	24
XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-	XLVIII	3	31 marzo 2004	25	47
XLIV	11	30 novembre 2000	-	-	XLVIII	4	30 aprile 2004	48	60
XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-					
XLV	1	31 gennaio 2001	1	17					
XLV	2	29 febbraio 2001	18	-					
XLV	3	31 marzo 2001	-	-					
XLV	4	30 aprile 2001	-	-					
XLV	5	31 maggio 2001	-	-					
XLV	6	30 giugno 2001	-	-					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187). Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

PARTE I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **48.**

Istanza di permesso di ricerca «CASE SPARSE» presentata dalla Società British Gas International BV Filiale Italiana (estratto).

Richiedente: Società BRITISH GAS INTERNATIONAL BV FILIALE ITALIANA – Milano, Piazza Cavour, 2.

Data di presentazione dell'istanza: 17 marzo 2004.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «CASE SPARSE».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province:* Novara - Pavia.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 44.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. M. Mario	Latitudine N.
a	3° 54'	45° 22'
b	3° 49'	45° 22'
c	3° 49'	45° 20'
d	3° 54'	45° 20'

- *Superficie richiesta:* km² 24,08.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 10 fuori testo.

**ISTANZE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ
DI DOMANDE DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **49.**

Istanza di estensione, alla Società Energia della Concordia, della titolarità della domanda di permesso di ricerca «COLFELICE» presentata dalla Società Vittorito Petroleum (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 31 marzo 2004, la Società VITTORITO PETROLEUM, titolare della domanda di permesso di ricerca «COLFELICE», ha chiesto di estendere la titolarità della domanda stessa alla Società Pentex Italia, che ha sottoscritto, per accettazione, l'istanza medesima.

A seguito di tale estensione, le quote di con titolarità del permesso saranno le seguenti:

- Società Pentex Italia: 75%;
- Società Vittorito Petroleum: 25%.

Rappresentante unica delle contitolari per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi viene nominata la Società Pentex Italia.

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AD ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **50.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «VILLANOVA BIELLESE» presentata dalla Società Costruzione Condotte (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 31 marzo 2004, la SOCIETÀ COSTRUZIONE CONDOTTE, unica titolare dell'istanza di permesso di ricerca ubicato nelle province di Biella, Novara, Vercelli, convenzionalmente denominata «VILLANOVA BIELLESE» (v. *B.U.I.G.* Anno XLVIII – N. 2), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

ISTANZE RELATIVE ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **51.**

Istanza di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «BOLOGNA» presentata dalla Società ENI (r.u.) (estratto).

Con istanza presentata al Ministero delle attività produttive il 16 marzo 2004, la Società ENI, rappresentante unica delle contitolari del permesso di ricerca ubicato nelle province di Bologna e Modena, convenzionalmente denominato «BOLOGNA», ha chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso stesso.

DECRETI DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **52.**

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 2004.

Proroga del permesso di ricerca «PONZANO DI FERMO» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 11 luglio 1994 con il quale alle Società Fina Italiana-S.p.A. e Agip-S.p.A., con quote paritetiche, rappresentate dalla prima, è stato accordato, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «PONZANO DI FERMO» in territorio della provincia di Ascoli Piceno dell'estensione di km² 117,24;

Visti i DD.MM. 13 febbraio 1998, 20 marzo 2000, 20 aprile 2001 e 18 settembre 2001, con i quali il permesso in questione è stato intestato, in ultimo, alle Società ENI-S.p.A. e SPI-S.p.A., con quote paritetiche, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 21 agosto 2000, con il quale la vigenza del permesso in questione è stata prorogata sino all'11 luglio 2003, senza riduzione dell'area;

Visto il D.M. 9 febbraio 2004, con il quale la titolarità del permesso in parola è stata intestata alla Società ENI-S.p.A.;

Vista l'istanza presentata il 30 maggio 2003 con la quale le Società allora permissionarie hanno chiesto la seconda proroga triennale del permesso stesso, senza riduzione dell'area di ricerca ai sensi degli artt. 7, commi 1 e 2, e 9, comma 2, del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che la permissionaria ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. n.484 del 1994, per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

Acquisito il parere favorevole dell'UNMIG-Ufficio F5 di Bologna, espresso con nota n. 6477 del 29 settembre 2003;

Vista la relazione dell'UNMIG-Ufficio F2, in data 20 ottobre 2003;

Vista la nota ministeriale n. 494080 del 19 dicembre 2003, con la quale è stata chiesta

alla Regione Marche la prescritta intesa in conformità all'accordo procedimentale (rep. 1247) sancito dalla Conferenza Stato/Regioni in data 24 aprile 2001, e la valutazione di compatibilità ambientale sul programma dei lavori da svolgere;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 91/IAE del 27 febbraio 2004, notificato anche alla Società ENI-S.p.A., con il quale la Regione Marche -Servizio Industria Artigianato Energia- ha espresso, ai fini dell'intesa, parere favorevole alla proroga di vigenza del permesso di ricerca «PONZANO DI FERMO», con la prescrizione di presentare alla stessa Regione, prima di effettuare rilievi sismici su campo o la perforazione di un pozzo esplorativo, una relazione ambientale comprendente il progetto da eseguire per valutare se l'opera sia da assoggettare o meno alla procedura di VIA;

D E C R E T A:

Art. 1.- Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «PONZANO DI FERMO», in territorio della provincia di Ascoli Piceno dell'area di km² 117,24, di cui è titolare, in base al D.M. 9 febbraio 2004, la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), è prorogato per la durata di anni tre a decorrere dall'11 luglio 2003.

Art. 2.- La Società permissionaria proseguirà la ricerca secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto si intende approvato.

Art. 3.- La permissionaria è tenuta:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. 11 luglio 1994 e 21 agosto 2000 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 5 febbraio 1997, n. 22 nelle premesse citate, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dall'11 luglio 2003, il canone annuo anticipato di € 20,66 per km² di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Sezione Staccata di Ascoli Piceno.

Roma, 31 marzo 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **53**.

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 2004.

Riduzione dell'area del permesso di ricerca «FIUME TREBBIA» della Società ENI (r.u.) (Tavola fuori testo n. 11).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 7 ottobre 1997, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «FIUME TREBBIA» in territorio della provincia di Piacenza;

Visti i DD.MM. 6 aprile 1999 e 11 giugno 1999, con i quali è stata accordata la

sospensione del decorso temporale del permesso in questione dal 1° febbraio 1997 al 1° aprile 1999, per cui il permesso verrà a scadere il 1° marzo 2005;

Visti i DD.MM. 13 dicembre 1999 e 13 febbraio 2004, con i quali la titolarità del permesso «FIUME TREBBIA» è stata intestata alle Società ENI-S.p.A. ed Edison-S.p.A. con quote rispettivamente del 66,2% e 33,1/3, rappresentate dalla prima;

Considerato che con D.M. 12 gennaio 2004, è stata accordata nell'ambito dell'anzidetto permesso, alla Società permissionaria, la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «QUARTO» in territorio della provincia di Piacenza, dell'estensione di km² 58,42;

Ritenuto che in conseguenza del provvedimento di cui al precedente comma l'area conferita in permesso deve essere ridotta a decorrere dal 12 gennaio 2004;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 12 gennaio 2004 l'area del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «FIUME TREBBIA», in territorio della provincia di Piacenza, di cui sono titolari, in base al D.M. 13 dicembre 1999, le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON-S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) è ridotta da km² 194,82 a km² 136,40 (centotrentaseivirgolaquaranta), a seguito del rilascio della concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «QUARTO» nell'ambito del permesso stesso.

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale le Società permissionarie proseguiranno la ricerca, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dieci vertici le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.- Le permissionarie sono tenute a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 12 gennaio 2004, il canone annuo anticipato di € 5,16 per km² di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 625 del 1996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A., tramite l'Agenzia del Demanio Sezione Staccata di Piacenza.

Roma, 19 marzo 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. M. Mario	Latitudine N.
a	2° 52'	45° 04'
b	2° 48'	45° 04'
c	2° 48'	45° 02'
d	2° 49'	45° 02'
e	2° 49'	44° 58'
f	2° 41'	44° 58'
g	2° 41'	44° 54'
h	2° 50'	44° 54'
i	2° 50'	44° 58'
l	2° 52'	44° 58'

- *Superficie:* km² 136,40.

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **54.**

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 2004.

Determinazione della scadenza della vigenza del permesso di ricerca «ZURLENGO» della Società ENI (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 16 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A., è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «ZURLENGO», in territorio delle provincie di Brescia, Bergamo e Cremona;

Visti i DD.MM. 15 settembre 1999 e 30 luglio 2002, con i quali il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso dal 17 maggio 1999 al 3 giugno 2000, e di conseguenza la scadenza della vigenza del permesso stesso è stata fissata al 19 maggio 2006;

Visti i DD.MM. 28 febbraio 2000 e 13 febbraio 2004, con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società ENI-S.p.A. ed Edison-S.p.A., con quote rispettivamente del 66,2/3% e 33,1/3%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 20 marzo 2003, con il quale il decorso temporale del predetto permesso è stato ulteriormente sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 26 settembre 2002, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società ENI-S.p.A. in data 24 gennaio 2003 per i motivi in essa addotti;

Vista l'istanza presentata in data 24 febbraio 2004, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto la determinazione del termine finale della sospensione del decorso temporale del permesso coincidente con la pronuncia della sentenza del ricorso n. 92/2002 presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, notificata in data 28 novembre 2003;

D E C R E T A:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «ZURLENGO» in territorio delle provincie di Brescia, Bergamo e Cremona, di cui sono titolari le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON-S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), accordata con il D.M. 20 marzo 2003, nelle premesse citate, ha termine alla data del 28 novembre 2003. Di conseguenza la vigenza del permesso stesso verrà a scadere il 22 luglio 2007.

Art. 2.- A decorrere dal 28 novembre 2003 riprende l'obbligo della corresponsione del canone annuo anticipato, salvo quanto già eventualmente corrisposto.

Art. 3.- Le Società sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 16 giugno 1998 che si intendono qui integralmente trascritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio – Sezione Staccata di Brescia.

Roma, 31 marzo 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «MASSERIA ACQUASALSA» presentata dalla Società Stargas Italia (r.u.) (estratto).

Richiedente: Rappresentante unica - Società STARGAS ITALIA – S. Donato Milanese (MI), Via Emilia, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 12 marzo 2004.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «MASSERIA ACQUASALSA» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 798 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Provincia*: Foggia.

- *Superficie*: km² 41,22.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km² 41,22.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **56.**

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «CUGNO LE MACINE» presentata dalla Società ENI (estratto).

Richiedente: Società ENI – Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 18 marzo 2004.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «CUGNO LE MACINE» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 801 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Provincia*: Matera.

- *Superficie*: km² 77,12.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km² 77,12.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **57.**

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 2004.

Intestazione, alla Società Edison, della quota di titolarità della Società Edison Gas relativa alla concessione di coltivazione «S. MARCO DEI CAVOTI».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e d'esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto ministeriale 20 febbraio 1979, registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 1979, reg. n. 4 I.C., fog. 251, con il quale alle Società Agip-S.p.A. e Montecatini Edison-S.p.A., con quote rispettivamente dell'80% e 20%, rappresentate dalla prima, è stata accordata per la durata di anni trenta la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «S. MARCO DEI CAVOTI» in territorio della provincia di Benevento;

Visti i DD.MM. 8 giugno 1985, 30 giugno 1990, 12 maggio 1992, 2 settembre 1993, 13 febbraio 1998 e 3 luglio 2000, con i quali, in ultimo, la titolarità della concessione in parola è stata intestata alle Società ENI-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A., con quote rispettivamente dell'80% e 20%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto in data 27 febbraio 2004, con il quale la Società Edison-S.p.A. ha chiesto che le quote di titolarità dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi detenute dalla Società Edison Gas-S.p.A. vengano intestate alla Società Edison-S.p.A. a seguito della fusione mediante incorporazione della prima nella seconda;

Visto l'atto in data 25 novembre 2003, a rogito del Dott. Piergaetano Marchetti, notaio in Milano, rep. 17727 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano¹ in data 2 dicembre 2003, con il quale, a decorrere dal 1° dicembre 2003, è stata effettuata la fusione mediante incorporazione della Società Edison Gas-S.p.A. nella Società Edison-S.p.A.;

D E C R E T A:

Art. 1. - A decorrere dal 1° dicembre 2003, la quota del 20% della titolarità della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «SAN MARCO DEI CAVOTI», in territorio della provincia di Benevento, è intestata dalla Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), alla Società EDISON-S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121).

Art. 2.- L'attribuzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società EDISON-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio – Sezione Staccata di Benevento.

Roma, 11 marzo 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **58.**

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 2004.

Proroga della concessione di coltivazione «SAN POTITO» della Società ENI.**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 15 giugno 1998, con il quale è stata attribuita, alla Società ENI-S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, n. 1, per la durata di anni venticinque, fino al 1° gennaio 2002, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «SAN POTITO», in territorio della provincia di Ravenna, dell'estensione di km² 73,78;

Vista l'istanza pervenuta il 28 dicembre 2002, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto la proroga quinquennale della concessione «SAN POTITO», fino al 1° gennaio 2007;

Considerato che la proroga è giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

Visto il rapporto del 22 ottobre 2002, prot. n. 7550, con il quale l'Ingegnere Capo della Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG), Ufficio F5 di Bologna, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell' UNMIG in data 26 novembre 2002, favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Vista la nota ministeriale datata 14 gennaio 2003, prot. n. 491103, con la quale è stata richiesta l'intesa con la Regione Emilia Romagna, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in conformità all'accordo procedimentale sancito dalla conferenza Stato- Regione in data 24

aprile 2001;

Vista la deliberazione n. 2573 del 30 dicembre 2003, pervenuta il 23 gennaio 2003, con la quale la Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna ha espresso l'intesa favorevole alla proroga della concessione;

Considerato che la proroga richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza ai sensi dell'art.18, del citato D.P.R. n. 484;

D E C R E T A:

Art. 1. - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «SAN POTITO», ubicata nel territorio della provincia di Ravenna, di cui è titolare la Società ENI-S.p.A.(c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, n. 1 (C.a.p. 00144) ed uffici in Via Emilia, n. 1 (C.a.p. 20097), San Donato Milanese (MI), è prorogata per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 2 - La Società é tenuta:

a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. nelle premesse citato, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b) in caso di perforazione di nuovi pozzi, a presentare apposita istanza corredata di adeguata documentazione tecnica presso i competenti organi regionali, ai fini della verifica di compatibilità ambientale in applicazione dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 526/94;

c) ad osservare le prescrizioni e le raccomandazioni prescritte nell'intesa Stato-Regione della Regione Emilia Romagna di cui alla citata Delibera n. 2573 del dicembre 2003, che fa parte integrante del presente decreto;

d) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A.. tramite l'Agenzia del Demanio di Ravenna.

Roma, 10 marzo 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **59.**

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 2004.

Accettazione della rinuncia delle Società Gas della Concordia e Società Petrolifera Italiana-SPI alla concessione di coltivazione «VILLA TORRE» (v. Tavola fuori testo n. 33 del *B.U.I.G.* – Anno XXXVI – N. 5).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 16 gennaio 1992, con il quale alle Società Fina Italiana-S.p.A. (33,1/3%), Fiat-Rimi-S.p.A. (33,1/3%) e Petrex-S.p.A. (33,1/3%) è stata conferita la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «VILLA TORRE», dell'estensione di Km² 58,23 ricadente nella provincia di Teramo;

Visti i successivi decreti con i quali veniva modificata la titolarità della concessione;

Visto da ultimo il D.M. 5 aprile 2002, con il quale la concessione in parola è stata intestata alle Società Gas della Concordia-S.p.A. e Società Petrolifera Italiana-S.p.A. con quote rispettivamente del 33,1/3% e 66,1/3%, rappresentate dalla Società Gas della Concordia;

Vista l'istanza pervenuta in data 23 aprile 2001, con la quale le Società contitolari hanno dichiarato di rinunciare alla concessione «VILLA TORRE»;

Visto il rapporto prot. 2643 del 21 ottobre 2003, dell'Ingegnere Capo della Sezione UNMIG Ufficio F6 di Roma;

Vista la relazione del 10 novembre 2003 dell'Ufficio F2 dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia;

Considerato che il giacimento risulta non coltivabile e non sussistono più vincoli pertinenziali nell'ambito della concessione;

Considerato altresì che non ricorre la particolare rilevanza di cui al D.P.R. n. 484/94;

D E C R E T A:

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, è accettata la rinuncia delle Società GAS DELLA CONCORDIA-S.p.A (c.f. n. 11650030155) con sede legale ed uffici in Roma, Via Alberico II, n. 4 (C.a.p. 00193) e SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA-S.p.A- (c.f. n. 01623190152) con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via Emilia, n. 1 ed uffici in Fornovo di Taro (PR), Via Nazionale, n. 15 (C.a.p. 43045) alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «VILLA TORRE», dell'estensione di Km² 58,23 ricadente nella provincia di Teramo.

Art.2 - L'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Art.3 - Le Società sono tenute al pagamento del canone per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Teramo.

Roma, 29 marzo 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

P A R T E II

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

*PERMESSI DI RICERCA***DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **60.**

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 2004.

Accettazione della rinuncia delle Società ENI e Gas della Concordia al permesso di ricerca «C.R143.FR» (v. Tavola fuori testo n. 46 del *B.U.I.G.* – Anno XLI– N. 8).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 14 luglio 1997, con il quale alla Società British Gas Rimi-S.p.A., è stato accordato per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «C.R143.FR», ubicato nel mare Jonio nell'ambito della zona «C»;

Visti i DD.MM. 18 giugno 1999 e 5 aprile 2002, con i quali la titolarità del permesso è stata in ultimo intestata alle Società ENI-S.p.A. e Gas della Concordia-S.p.A., con quote rispettivamente del 53,85% e 46,15%. La Società Gas della Concordia è confermata rappresentante unica;

Visto l'atto pervenuto il 2 settembre 2002, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale – Ufficio F7 di Napoli, relativo all'off-shore, pervenuto il 12 febbraio 2004 n. 410;

D E C R E T A:

Articolo unico.- E' accettata la rinuncia delle Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) e GAS DELLA CONCORDIA-S.p.A. (c.f. n. 11650030155), con sede in Roma, Via Alberico II, 4 (C.a.p. 00193), e uffici in Roma, Viale Palmiro Togliatti, 1473 (C.a.p. 00155), al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «C.R143.FR», ubicato nel mare Jonio nell'ambito della zona «C», di cui sono titolari in base al D.M. 5 aprile 2002 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Gas della Concordia, quale rappresentante unica, tramite l'Agenzia del Demanio – Sezione Staccata di Siracusa.

Roma, 4 marzo 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

ELENCO TAVOLE**BUIG XLVIII - N. 4**

Tav. 10 (48) – Istanza di permesso di ricerca «CASE SPARSE» - Società British Gas International BV
Filiale Italiana

Tav. 11 (53) –Permesso di ricerca «FIUME TREBBIA» - Società ENI (r.u.)